

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3194 del 04/07/2019
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME SECCHIA NEL COMUNE DI CASALGRANDE LOC. VEGGIA A USO ORTO DOMESTICO - CODICE PRATICA N. 21541/2017 PROCEDIMENTO RE17T0020 - RICHIEDENTE MEDICI MARCO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3267 del 03/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

LA DIRIGENTE

PREMESSO che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

ACQUISITA:

- la domanda in data **29/05/2017** presentata da **Medici Marco** C.F.MDCMRC63S15I462Q tendente ad ottenere la concessione di area demaniale del **Fiume Secchia** in Comune di **Casalgrande (RE)** località **Veggia**, identificata al NCT di detto Comune al foglio **36** porzione delle particelle **28, 126 e 44**, ad uso **orto domestico**;

ACCERTATO che i terreni interessati non ricadono in area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;

CONSIDERATO che in seguito alla pubblicazione della domanda di concessione sul B.U.R.E.R. n. 216 del 26/07/2017 nei termini previsti non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall' Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, assunto al protocollo n. PGRE/2018/2472 in data 27/02/2018, subordinato alle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato:

- l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;
- **€ 84,08** in ragione del canone annuo di € 82,24 frazionato in sette mensilità per la **corrente annualità 2019**;

- € 250,00 per il **deposito cauzionale**, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;

ATTESO che il concessionario ha firmato per accettazione il Disciplinare di Concessione che viene allegato al presente atto;

Dato atto che:

- Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Reggio Emilia;
- Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.
- Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Reggio Emilia.
- Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Piazza Gioberti 4 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Dato atto altresì del parere di regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per il decentramento amministrativo di ARPAE";

Per quanto precede

D E T E R M I N A

- a) di concedere, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a **Medici Marco** C.F.MDCMRC63S15I462Q con sede in **Casalgrande**, l'occupazione di area demaniale del **Fiume Secchia** in Comune di **Casalgrande** (RE) località **Veggia**, identificata al NCT di detto Comune al foglio **36** porzione delle particelle **28, 126 e 44**, ad uso **orto domestico**;
- b) di stabilire che a norma dell'art.17 della L.R. 7/2004, la concessione sia valida fino al **31/12/2024**;
- c) di approvare il Disciplinare di Concessione allegato al presente atto;
- d) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".
- e) di dare atto infine che:

- i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
- l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà consegnata al concessionario una copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

*LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale del **Fiume Secchia** in Comune di **Casalgrande** (RE) **loc. Veggia** ad uso **orto domestico** a favore di **Medici Marco** C.F.MDCMRC63S15I462Q, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto l'area demaniale del **Fiume Secchia**, identificate al **NCT del comune di Casalgrande al foglio 36, porzione delle particelle 28, 126, 44.**

1.2 L'occupazione della suddetta **area della superficie di mq 180** è concessa per **uso orto domestico, recintato e con fabbricato in legno per il deposito attrezzi della superficie in pianta di mq 9.**

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita fino al **31 dicembre 2024.**

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Il canone per l'anno solare 2019 ammonta a € 140,98 mentre quello frazionato, dovuto e corrisposto in ragione dei ratei mensili ammonta a € 82,24 .

3.2 Per gli anni successivi, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare i canoni con propria deliberazione, il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno,

eventualmente maggiorato della percentuale annua calcolata dall'Istat in base alla variazione dei prezzi al consumo.

3.3 La cauzione è stata costituita per l'importo di € 250,00, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e viene restituita col cessare della concessione se il concessionario risulta in regola con i pagamenti e se ha ripristinato i luoghi.

Articolo 4 **Obblighi e condizioni generali**

4.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

4.2 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

4.3 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.4 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

4.5 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere

restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

4.6 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

4.7 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può sub-concedere o locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

4.8 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

4.9 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

4.10 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

4.11 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Articolo 5

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la concessione

5.1 Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

5.2 Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

Articolo 6

Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico

6.1 Le prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dall' Agenzia Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Affluenti Po, che si recepiscono nel presente disciplinare sono le seguenti:

1. Per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua , dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali.
2. il concessionario è obbligato sin d'ora ad eseguire, a propria cura e spesa, tutti gli interventi che si rendessero necessari per assicurare il buon regime idraulico del fiume Secchia in dipendenza della concessione rilasciata e delle variate condizioni e necessità idrauliche nel tratto interessato. Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree e alle opere in concessione al personale idraulico

competente nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

3. Il concessionario è obbligato a posizionare in zona ben visibile, lato corso d'acqua, un cartello con l'indicazione degli estremi dell'atto di concessione rilasciato e la scadenza della stessa.

Articolo 7 **Decadenza della Concessione**

7.1 Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
 - il mancato pagamento di due annualità del canone;
 - la subconcessione a terzi.
-

Firma per accettazione il concessionario

Medici Marco

F.to

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.